

Modena , li 27/07/2022

Prot. 274894/2022

Convenzione tra il Comune di Modena e il Comune di Vignola per l'utilizzo a tempo parziale - ai sensi dell'art. 14 del CCNL Comparto EE.LL. sottoscritto in data 22/1/2004 di un dipendente del Comune di Modena con profilo di Funzionario Tecnico, Cat. D3

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di luglio 2022 con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Modena (CF 00221940364) nella persona della Dott.ssa Leonardi Lorena - Dirigente del Settore Risorse Umane e Affari istituzionali;

E

Il Comune di Vignola (MO) rappresentato dal Segretario comunale dott. Mita Massimiliano, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale n. 84 del 18/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato anche ente utilizzatore.

Premesso:

- che nello spirito di collaborazione istituzionale tra Enti e per consentire ed assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico a garanzia dei servizi istituzionali, il Comune di Vignola ha inoltrato al Comune di Modena richiesta di collaborazione specialistica e professionale, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, del dipendente a tempo indeterminato e pieno, arch. Cerfogli Giovanni in possesso di specifici titoli di studio e percorsi formativi, nonché di qualificata e pluriennale esperienza professionale in materia di Opere Pubbliche, Edilizia e Aree Storiche, da utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito del Servizio "*Viabilità, Protezione Civile, Gestione Verde e Gestione Squadra esterna*" del Comune di Vignola;
- che l'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 EE.LL. prevede che gli enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. Le spese vengono sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza e sono da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006;
- che il medesimo articolo suddetto definisce i principali contenuti delle convenzioni;
- che è stato acquisito formale consenso da parte del dipendente arch. Cerfogli Giovanni e che il Comune di Modena con delibera di G.C. n. 350 del 26/7/2022 ha autorizzato l'utilizzo a tempo parziale per n. 8 (otto) ore settimanali;
- che la prestazione resa dal lavoratore ai sensi della presente convenzione non perfeziona un'assunzione a tempo determinato né si configura come comando.

Ciò premesso, le parti

CONVENGONO quanto segue

Art.1- OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione:

- ha per oggetto e disciplina la gestione del dipendente in premessa citato, utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

-è finalizzata a soddisfare le esigenze temporanee di personale del Comune di Vignola, che non dispone di risorse umane quantitativamente adeguate per attività di RUP inerenti il concorso di progettazione e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, in un'ottica di collaborazione istituzionale, l'utilizzo condiviso del dipendente del Comune di Modena, a tempo indeterminato e pieno, arch. Cerfogli Giovanni profilo professionale Funzionario Tecnico, Cat. D3.

Il Comune di Vignola ha individuato il suddetto dipendente tenuto conto del profilo professionale di appartenenza, della relativa esperienza, specializzazione e disponibilità.

Art.2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata pari a mesi 6 con decorrenza dal 1/8/2022 al 31/1/2023. Alla scadenza la presente convenzione potrà essere rinnovata per un altro periodo da concordare tra le parti.

Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale; in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso.

E' sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

Art.3 – TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso il Comune di Vignola, e quindi il tempo di utilizzo da parte di quel comune, è pari a n. 8 (otto) ore settimanali, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell'ambito dell'orario d'obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell'Ente di appartenenza. La prestazione lavorativa a Vignola sarà resa nel giorno del giovedì

Art. 4 – RAPPORTO DI LAVORO – TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

La titolarità del rapporto organico è conservata presso l'ente di provenienza a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Nel periodo di utilizzo a tempo parziale, la concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente, da fruire nei giorni in cui è stabilito che lo stesso prenda servizio presso

L'Ente utilizzatore, deve prevedere acquisizione del nulla osta dell'Ente utilizzatore presso il quale il lavoratore disimpegna le proprie mansioni.

Il dipendente, nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato.

Il servizio prestato presso l'ente utilizzatore è equiparato, ai fini giuridici, al servizio reso presso l'Amministrazione di appartenenza.

Il Comune di Modena corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo già in essere, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza saranno rimborsati dal Comune di Vignola al termine del periodo di utilizzo del dipendente.

Il rimborso avverrà entro 30 giorni dalla richiesta secondo le modalità e gli importi quantificati in proporzione all'orario di lavoro svolto.

ART.5 - CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, in mancanza, sarà devoluta all'Autorità giurisdizionale, secondo le regole ordinarie.

L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

Art. 6 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Data , 27/ 07 /2022

Per il Comune di Modena

Dott.ssa Lorena Leonardi _____

F.to Dott.ssa Leonardi Lorena

Per il Comune di Vignola

F.to Dott. Massimiliano Mita

Il Dipendente